



**COMUNE DI MARCIGNAGO**

(Prov. Pavia)



**REGOLAMENTO PER  
L'UTILIZZO DELLE  
PALESTRE COMUNALI**



Approvato con delibera C.C. n. 15 del 28.04.2011

## **Art. 1**

### **Finalità**

Scopo del presente regolamento è quello di regolare l'attività ginnico-sportiva, ricreativa e culturale nelle palestre delle scuole di proprietà del Comune di Marcignago, in orario extra-scolastico, determinato nel rispetto del DPR 416/74, artt. 6, 12, 15, del DPR 616/77, artt. 38 e 56, del D. Lgs. 297/94, art. 96, e future integrazioni o modificazioni.

Le palestre comunali annesse agli edifici scolastici vengono date in concessione subordinatamente alle esigenze di utilizzo delle stesse da parte dell'Amministrazione comunale.

Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva, delle attività ricreative, culturali e dibattiti della comunità cittadina.

## **Art. 2**

### **Titolari delle concessioni temporanee**

L'Amministrazione, ai sensi della Legge Regionale 14.12.2006 n. 27 art. 4, può assegnare le palestre scolastiche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi della Legge n. 289/2002 art. 90, ad enti di promozione sportiva, a federazioni sportive nazionali, soggetti di seguito indicati genericamente come Società o Gruppo sportivo, o a cittadini che ne facciano richiesta.

## **Art. 3**

### **Attività ammesse**

L'uso della **Palestra scolastica di Via San Riccardo Pampuri** è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:

- *attività di avviamento e promozione dello sport*
- *tornei amatoriali*
- *campionati ed attività federali e di lega*
- *attività motoria*
- *ginnastica*
- *preparazione atletica*
- *attività di promozione dello sport nell'ambito di centri estivi per bambini e ragazzi*

L'uso della **Palestra scolastica di Via Capelli** è concesso, oltre che per le attività sportive, anche per attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale salvo diversa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale previo consenso della Direzione Didattica.

## **Art. 4**

### **Organi competenti al rilascio**

Il rilascio delle concessioni è di competenza del Sindaco, dell'Assessore allo Sport o dell'Assessore all'Istruzione del Comune di Marcignago.

## **Art. 5**

### **Presentazione annuale delle domande**

La domanda di concessione, firmata dal responsabile della Società o del Gruppo Sportivo, deve essere rivolta al Sindaco, all'Assessore allo Sport o all'Assessore all'Istruzione del Comune di Marcignago entro il 31 Agosto

di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell'attività e indicare se la palestra sarà sede di manifestazioni agonistiche.

Le concessioni vengono definite entro il *10 Settembre* di ogni anno.

### **Gare non previste o nei fine settimana.**

Qualora le Società o i Gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare le palestre nel periodo extra-scolastico e alla domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste in calendario o amichevoli, o allenamenti devono farne richiesta motivata, almeno 15 giorni prima, al Sindaco, all'Assessore allo Sport o all'Assessore all'Istruzione del Comune di Marcignago. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

## **Art. 6**

### **Formulazione delle domande**

Le domande, redatte su apposito modulo, devono contenere, fra l'altro:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo;
- b) il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) una dichiarazione di responsabilità del presidente della Società o del responsabile del Gruppo;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile maggiorenne della Società o del Gruppo;
- e) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente locatore.
- f) L'impegno da parte delle Società o del Gruppo di stipulare adeguata copertura assicurativa dei rischi per RC ed infortuni per gli atleti, tesserati, istruttori, dirigenti che utilizzeranno i locali della palestra, e dichiarazione di sollevare l'Amministrazione e l'Istituzione scolastica da qualunque responsabilità in tal senso.

## **Art. 7**

### **Assegnazione e criteri di priorità**

L'assegnazione delle palestre e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dal Sindaco, dall'Assessore allo Sport o dall'Assessore all'Istruzione del Comune di Marcignago, su indicazione della Giunta Comunale.

Le società che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un'attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle società di nuova costituzione.

La concessione delle palestre si intende anche per i servizi igienico-sanitari e spogliatoi necessari allo svolgimento dell'attività.

L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi e per l'uscita dallo stabile.

## **Art. 8**

### **Cauzione**

Gli utilizzatori dovranno versare al Comune una cauzione (deposito infruttifero o garanzia fidejussoria) di € 250,00, al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle palestre, solo in caso di concessione di durata annuale.

La restituzione della cauzione sarà disposta entro 60 gg. dalla fine dell'utilizzo, previa redazione del verbale di restituzione dell'immobile di cui al successivo art. 10.

Fatti salvi ulteriori diritti di rivalsa, il Comune ha diritto di ritenzione, parziale o totale per eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature, ovvero per gravi inadempienze.

Non è dovuto il versamento della cauzione per iniziative organizzate dalle Istituzioni Scolastiche di Marcignago, per iniziative organizzate direttamente o patrocinate dal Comune di Marcignago.

La cauzione, se del caso, sarà definita con apposito atto in caso di utilizzo temporaneo da parte di gruppi spontanei di persone.

## **Art. 9**

### **Verbale di consegna e di restituzione**

Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature alle Società e ai Gruppi sportivi per l'attività annuale, verrà redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Marcignago un verbale da cui dovrà risultare il loro stato e la natura, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra.

Al termine dell'attività, sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni di materiale.

Tutti i danni arrecati ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente al Sindaco, all'Assessore allo Sport o all'Assessore all'Istruzione del Comune di Marcignago.

Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del Comune che potesse derivare dall'uso della palestra sarà responsabile il gruppo o la società utilizzatrice nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra, a cui saranno addebitate le spese sostenute dagli enti proprietari per l'eliminazione del danno.

## **Art. 10**

### **Responsabilità civile**

Le Società e i Gruppi sportivi e ricreativi che usufruiscono delle palestre sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature e degli infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento dell'attività sportiva.

I Dirigenti Scolastici ed il Comune non possono venire chiamati in causa per rispondere dei danni causati ai presenti, derivanti dall'uso delle palestre.

## **Art. 11**

### **Condizioni di utilizzo**

I soggetti che utilizzano le palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine la Società o Gruppo rilasciano, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'utilizzatore, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico dell'utilizzatore, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola o al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla pulizia dei locali salvo eventuali accordi individuali.

L'accesso alla palestra, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna principale.

L'uso delle palestre non potrà essere concesso ai soggetti che non avranno provveduto a dimostrare di aver effettuato i versamenti secondo le modalità ed i tempi indicati ai successivi artt. 13 e 14 .

E' assolutamente vietata la sub-concessione pena la revoca immediata della concessione stessa.

L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

Gli Amministratori ed i funzionari concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

## **Art. 12**

### **Custodia e sorveglianza**

Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia. Competerà all'Ente Locale proprietario definire nella concessione le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso degli oggetti.

## **Art. 13**

### **Tariffe d'uso**

La concessione delle palestre è subordinata al pagamento di apposita tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

I costi non comprendono gli oneri relativi ad alcun servizio complementare, quale la custodia, la vigilanza. Detti oneri sono a carico del Concessionario.

I costi concessori possono essere soggetti annualmente ad adeguamento, tenendo conto di:

- della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
- degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
- delle tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive.

I canoni non si applicano per iniziative organizzate dagli Istituti Scolastici di Marcignago e per le iniziative organizzate direttamente o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale aventi particolare rilevanza sociale, finalità educativa e/o ricreativa.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso delle palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, per manifestazioni e iniziative ritenute di importante rilevanza sportiva, sociale, culturale o ricreativa per il territorio, valutate di volta in volta dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.

Qualora, per cause imprevedibili ovvero per disposizione del Comune o dell'Autorità scolastica, non vengano utilizzate le ore concesse e già pagate, l'utilizzatore ha facoltà di richiedere al Comune il rimborso della tariffa o, in alternativa, la prenotazione di altrettante ore in diverso periodo, salva la disponibilità degli impianti.

Le società sportive e i gruppi sportivi inadempienti rispetto ai pagamenti non saranno ammessi all'assegnazione delle ore palestre per il successivo anno sportivo.

## **Art. 14**

### **Modalità di pagamento**

Per le attività sportive di allenamento (comprese le gare di campionato, amichevoli e tornei, per le Società e i Gruppi sportivi **che svolgono attività continuativa annuale**), si dovrà provvedere al pagamento del canone delle palestre in base a rate bimestrali da versarsi: entro 30 giorni dalla comunicazione. La fattura sarà emessa all'atto del pagamento.

Le Società e i Gruppi sportivi **che non svolgono attività continuativa annuale**, provvederanno a pagare, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'uso della palestra, il costo dovuto.

In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati gli interessi di mora.

## **Art. 15**

### **Funzioni di controllo – revoca**

Il Comune svolge funzioni di controllo per il tramite dell'Assessore allo Sport del Comune di Marcignago, verificando all'interno delle palestre scolastiche che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei Gruppi sportivi utilizzatori.

La concessione può essere revocata, a giudizio del Comune o su richiesta dell'Autorità Scolastica competente, per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento e della convenzione attuativa o per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo. L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con relativa contestazione.

La concessione della palestra sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi che, pur avendo ottenuto la concessione della palestra, non ne facciano uso o la sub-concedano a terzi.

## **Art. 16**

### **Mancato pagamento del canone**

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati all'art. 14, si procederà come segue:

- a) sollecito scritto, invitando al pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione dello stesso;
- b) nel caso di mancato pagamento, nel nuovo termine assegnato, avvio da parte dell'Assessore allo Sport del Comune di Marcignago della procedura di riscossione coatta e dell'eventuale revoca della concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, sono comunque dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento.

Il Comune può, altresì, procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari a seguito dell'inadempimento del concessionario, questi non provveda alla restituzione degli importi pagati dal Comune e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 gg. dalla richiesta.

## **Art. 17**

### **Norma speciale per i gruppi spontanei**

Il Comune, proprietario degli immobili, può motivatamente stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, udito l'Assessore allo Sport, che l'uso delle palestre sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.

Il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell'apposito modulo di richiesta palestre, in cui dichiara di aver avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a suo carico e di tutti i presenti nella palestra in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito.

## **Art. 18**

### **Norme finali e transitorie**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente.